



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice d.ssa _____ ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio FAMILIARE
N.R.G. 24/2022 – promossa da _____

visto il ricorso con cui i debitori hanno chiesto la liquidazione del loro patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. L. n. 3 del 27/01/2012, come modificata dal D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17/12/2012 e come modificata dal D.L. 28/10/2020 n.137 convertito dalla Legge 176 del 18/12/2020;

precisato che l'art. 7 *bis* della citata normativa prevede che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un origine comune”*;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo Giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;
- i debitori sono madre e figlio conviventi ed i loro debiti hanno in parte origine comune, cosicché è applicabile la procedura di liquidazione del patrimonio familiare;
- i debitori, persone fisiche, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. e versano in stato di sovraindebitamento;
- i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi - le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15,

comma 9, L. 3/2012 - circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi, né mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- i debitori non hanno beneficiato della esdebitazione per due volte;

- alla domanda sono allegati l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'inventario dei beni di ciascun debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, oltre alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di ciascuno dei due debitori e quindi le masse attive e passive di ciascuno dei debitori possono essere mantenute distinte, come previsto dalla legge;

- non sono emersi atti in frode ai creditori commessi negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 e successive modifiche;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

NOMINA

liquidatore l'avv. _____ già organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

STABILISCE

che le spese correnti necessarie al sostentamento dei due debitori, ammontano a complessivi € 2.150,00 mensili; che dalla liquidazione del patrimonio viene inoltre esclusa l'autovettura immatricolata in data _____ in considerazione del suo valore irrisorio, che renderebbe antieconomica la sua liquidazione, nonché i conti correnti bancari intestati ai due debitori, ove vengono versate le rispettive retribuzioni, interamente assorbite dalle spese di sostentamento degli stessi;

DISPONE

che sino al decreto di chiusura della procedura – che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso, avvenuto il _____ – non possano essere iniziate

azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che il liquidatore provveda a verificare l'esistenza e lo stato di eventuali procedure esecutive immobiliari a carico dei debitori al fine di valutare l'opportunità di subentrarvi, in un'ottica di economia dei mezzi processuali in un contesto già contrassegnato dal dissesto, oppure di optare per l'istanza di improcedibilità, essendo all'uopo espressamente autorizzato per ciascuna delle soluzioni che riterrà di adottare;

DISPONE

che, ove non vi abbia già provveduto, l'OCC dia notizia all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti, della richiesta di relazione ricevuta dal debitore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano annotati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio dei debitori vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto sia trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;

AVVISA

i debitori che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovranno integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma 3°, L. 3/2012 e successive modifiche;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Bergamo, 23/05/2022

Il Giudice